



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 446/2017 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

[REDACTED] (avv. Mariagiovanna Belardinelli)

- ricorrente -

contro

COMUNE [REDACTED] (avv. [REDACTED])

- convenuto -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 6.12.2017, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

[REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il Comune di [REDACTED] per sentire accogliere, nei confronti dell'ente locale convenuto, le seguenti domande "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il corrispettivo per i diritti di segreteria per l'attività rogatoria svolta, presso il Comune di [REDACTED], in qualità di segretario comunale di fascia A (e, precedentemente, fino al mese di luglio 2016, di fascia B), con decorrenza dal 1.4.2015...condannare il Comune di [REDACTED] a corrispondere ... il corrispettivo per i diritti di segreteria per l'attività rogatoria svolta, presso il Comune di [REDACTED], in qualità di segretario comunale di fascia A (e, precedentemente, fino al mese di luglio 2016, di fascia B), con decorrenza dal 1.4.2015



Ha esposto che è stata nominata segretaria comunale presso il Comune di [redacted] ente privo, nel proprio organico, di dipendenti aventi qualifica di dirigente; che, essendo inizialmente inquadrata in fascia B e, successivamente, a decorrere dal mese di luglio del 2016, in fascia A, essa ha rogato i contratti stipulati dall'amministrazione comunale; che, a decorrere dall'1.4.2015, diversamente da quanto accadeva in precedenza, ella non ha più percepito i diritti di rogito; che, infatti, in virtù dell'interpretazione (asseritamente) erronea della normativa fornita dalla Corte dei Conti, il Comune di [redacted] ha ritenuto che tali diritti potessero essere riconosciuti solo ai segretari comunali di fascia C

Si è costituito il Comune di [redacted] contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che, in base all'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti della normativa di cui alla legge n. 114 del 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 90 del 24.6.2014, i diritti di rogito non spettano più ai segretari comunali di fascia b e di fascia a e, quindi, non possono essere riconosciuti alla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

L'art. 10 della l. n. 114 del 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 90 del 24.6.2014 prevede, al comma 1, che "L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato", al comma 2 che "L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia." e, al comma 3, che "2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento" (L'art. 41, quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312 prevedeva quanto segue "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento").



Alla luce della **sola** interpretazione **compatibile** con il tenore letterale della norma, non può che concludersi che, in tutti i comuni nei quali **non vi sia** personale con **qualifica dirigenziale** (e tale è il caso del Comune di ██████████), tutti i segretari comunali (quindi non soltanto quelli inquadrati in fascia c) hanno diritto ad una quota *del provento annuale [dei diritti di segreteria] spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*".

Non essendo stato contestato, nel presente giudizio, **che** la parte ricorrente, segretaria del Comune di ██████████, abbia rogato **tutti** i contratti relativamente ai quali la parte convenuta ha percepito i diritti di segreteria e non essendo controverso **che** i diritti di segreteria percepiti dal Comune di ██████████ negli anni 2015 e 2016 siano quelli indicati agli allegati nn. 10 e 11; **risultando** detti diritti di segreteria di importo maggiore rispetto al quinto dello stipendio tabellare della ██████████ pari a €13.690,72 - come indicato in ricorso e non contestato - il Comune di ██████████ va condannato al pagamento della somma di €4.224,88 (come differenza tra la somma di €9.645,84 già corrisposta, per l'attività svolta sino al mese di aprile del 2015, ed il limite di €13.690,72) **per l'anno 2015**, e della somma di €13.690,72 **per l'anno 2016** e così complessivamente al pagamento della somma di €23.156,56, per gli anni 2015 e 2016.

Quanto all'istanza di rideterminazione della quota in misura inferiore al quinto, deve sottolinearsi che, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 sopra richiamato, il credito avente ad oggetto una quota dei diritti di segreteria del Comune di ██████████ è certo e si riferisce a tutti i diritti di segreteria derivanti al Comune dall'attività svolta dal segretario comunale in qualità di ufficiale rogante. In tale prospettiva, solo laddove il Comune avesse effettivamente riconosciuto una quota di tali diritti, in misura inferiore al quinto dello stipendio tabellare, questo giudice avrebbe avuto il **potere/dovere** di valutare la legittimità di detta diversa determinazione. Diversamente, nel caso di specie, in mancanza di qualsivoglia riconoscimento del credito della ricorrente, non può che prendersi, come riferimento, quello del quinto dello stipendio tabellare indicato dalla norma, laddove i diritti di segreteria, percepiti dal Comune di ██████████, relativi all'attività di ufficiale rogante della parte ricorrente siano, come nel caso di specie, di maggiore importo.


Non essendo, invece, stata documentata l'esistenza dei presupposti di fatto per la maturazione del diritto ad una quota dei diritti di segreteria spettanti al Comune di ██████████ per l'anno 2017 (essendo, il ricorso, stato depositato a marzo del 2017 e non risultando alcunchè in merito ai diritti di segreteria percepiti dal Comune e/o in merito all'attività d'ufficiale rogante svolta dalla



ricorrente nel corso del 2017), la domanda di condanna generica del Comune di [REDACTED] per il periodo successivo al 31.12.2016, va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00

P.Q.M.



il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] così provvede dichiara il diritto della ricorrente a percepire una quota dei diritti di segreteria per l'attività rogatoria presso il Comune di [REDACTED] in qualità di segretario comunale di fascia A (e, precedentemente, fino al mese di luglio 2016, di fascia B), con decorrenza dal 1.4.2015, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 della l. n. 114 del 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 90 del 24.6.2014; per l'effetto condanna il Comune di [REDACTED] a corrispondere alla ricorrente, per gli anni 2015 e 2016, la somma di € 23.156,56, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di C.U. pari a €259,00, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

Perugia 6 dicembre 2017

Il giudice

Giampaolo Cervelli



N. R.G. 446/2017



TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 446/2017

tra

[REDACTED]

RICORRENTE

e

COMUNE DI [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 6 dicembre 2017, innanzi al dott. Giampaolo Cervelli, sono comparsi, per la ricorrente, l'avv. Belardinelli e, per il Comune di [REDACTED] l'avv. [REDACTED]. I procuratori, invitati alla discussione, si riportano ai rispettivi scritti di difesa.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da separato atto di cui dà lettura

Dott. Giampaolo Cervelli

